

PRINCIPI UNIDROIT DEI CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 2010

PREAMBOLO

(Finalità dei Principi)

I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti commerciali internazionali.

I Principi si applicano quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia da essi disciplinato (*).

I Principi possono applicarsi quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla “lex mercatoria” o simili.

I Principi possono applicarsi quando le parti non hanno scelto il diritto applicabile al loro contratto.

I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione degli strumenti di diritto internazionale uniforme.

I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione del diritto nazionale applicabile.

I Principi possono servire come modello per i legislatori nazionali ed internazionali.

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

(Libertà contrattuale)

Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto.

ARTICOLO 1.2

(Libertà di forma)

Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può essere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.

ARTICOLO 1.3

(Carattere vincolante del contratto)

Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi Principi.

(*) Le parti che intendono convenire che il loro contratto sia regolato dai Principi possono usare la seguente clausola, con l’aggiunta di eventuali eccezioni o modificazioni:

“Il presente contratto è regolato dai Principi UNIDROIT (2010) [ad eccezione degli articoli....]”.

Se le parti intendono convenire in aggiunta l’applicazione di un determinato diritto nazionale possono usare la seguente formulazione:

“Il presente contratto è regolato dai Principi UNIDROIT (2010), integrati ove necessario dal diritto [dello Stato X]”.

Principi UNIDROIT

ARTICOLO 1.4

(Norme imperative)

Nessuna disposizione di questi Principi è intesa a limitare l'applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabili secondo le norme di diritto internazionale privato.

ARTICOLO 1.5

(Esclusioni o modificazioni effettuate dalle parti)

Le parti possono escludere l'applicazione dei presenti Principi o derogare a singole loro disposizioni o modificarne gli effetti, salvo disposizione contraria in essi contenuta.

ARTICOLO 1.6

(Interpretazione ed integrazione dei Principi)

(1) Nell'interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro carattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l'uniformità della loro applicazione.

(2) Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.

ARTICOLO 1.7

(Buona fede)

(1) Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale.

(2) Le parti non possono escludere o limitare quest'obbligo.

ARTICOLO 1.8

(Venire contra factum proprium)

Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell'altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio.

ARTICOLO 1.9

(Usi e pratiche)

(1) Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro.

(2) Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore commerciale considerato, salvo quando l'applicazione di tali usi sia irragionevole.

ARTICOLO 1.10

(Avvisi)

(1) Quando sia richiesto un avviso, questo può essere dato con qualsiasi mezzo appropriato alle circostanze.

(2) Un avviso produce effetto quando perviene al destinatario.

(3) Ai fini del secondo comma un avviso "perviene" al destinatario quando gli viene riferito oralmente o è consegnato presso la sua sede d'affari o il suo recapito postale.

(4) Ai fini di questo articolo il termine "avviso" comprende dichiarazioni, domande, richieste o qualsiasi altra comunicazione di intento.

Appendice

ARTICOLO 1.11

(Definizioni)

Nei presenti Principi

- il termine “giudice” è comprensivo dei tribunali arbitrali;
- quando una parte ha più di una sede d'affari, la sede d'affari da prendere in considerazione è quella che è in più stretta relazione con il contratto e la sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto;
- per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione che conservi la documentazione delle informazioni contenute e sia riproducibile in forma tangibile.

ARTICOLO 1.12

(Computo dei termini fissati dalle parti)

(1) I giorni festivi o non lavorativi che cadono entro un termine fissato dalle parti per il compimento di un atto, si computano nel termine.

(2) Tuttavia, se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo o non lavorativo nella sede d'affari della parte che deve compiere l'atto, la scadenza è prorogata fino al primo giorno seguente non festivo, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.

(3) Il fuso orario di riferimento è quello della sede d'affari della parte che fissa il termine, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti

CAPITOLO 2 – FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA

SEZIONE 1: FORMAZIONE

ARTICOLO 2.1.1

(Modo di formazione)

Un contratto può essere concluso sia con l'accettazione dell'offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri con sufficiente certezza il raggiungimento dell'accordo.

ARTICOLO 2.1.2

(Definizione dell'offerta)

Una proposta di concludere un contratto costituisce offerta se è sufficientemente precisa e se indica l'intenzione del proponente di obbligarsi in caso di accettazione.

ARTICOLO 2.1.3

(Ritiro dell'offerta)

- (1) Un'offerta produce effetto quando perviene al destinatario.
- (2) Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se il ritiro perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta.

ARTICOLO 2.1.4

(Revoca dell'offerta)

(1) Finché un contratto non è concluso un'offerta può essere revocata se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia spedito l'accettazione.

(2) Tuttavia, un'offerta non può essere revocata:

- (a) se indica, fissando un termine per l'accettazione o altrimenti, che è irrevocabile; o

Principi UNIDROIT

(b) se è ragionevole per il destinatario considerare l'offerta irrevocabile e se questi ha agito di conseguenza.

ARTICOLO 2.1.5

(Rifiuto dell'offerta)

Un'offerta decade quando il rifiuto di essa perviene al proponente.

ARTICOLO 2.1.6

(Accettazione)

(1) Una dichiarazione od altro comportamento tenuto dal destinatario indicante il suo consenso ad un'offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l'inerzia, di per sé, non equivalgono ad accettazione.

(2) L'accettazione di un'offerta produce effetto nel momento in cui l'indicazione del consenso perviene al proponente.

(3) Tuttavia, se, in virtù dell'offerta o in conseguenza delle pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario dell'offerta può manifestare il suo consenso compiendo un atto senza darne notizia al proponente, l'accettazione produce effetto nel momento in cui l'atto è compiuto.

ARTICOLO 2.1.7

(Termine per l'accettazione)

Un'offerta deve essere accettata entro il termine stabilito dal proponente o, se nessun termine è previsto, entro un periodo di tempo ragionevole, avuto riguardo alle circostanze dell'affare, inclusa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.

ARTICOLO 2.1.8

(Accettazione entro un termine stabilito)

Il termine di accettazione fissato dal proponente inizia a decorrere dal momento in cui l'offerta è spedita. Si considera data dell'offerta la data di spedizione, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.

ARTICOLO 2.1.9

(Accettazione tardiva. Ritardo nella trasmissione)

(1) Un'accettazione tardiva produce nondimeno effetto come accettazione se il proponente senza ingiustificato ritardo ne informa l'accettante o gli invia un avviso a questo scopo.

(2) Se dalla lettera o altro scritto contenente un'accettazione tardiva risulta che questa è stata spedita in circostanze tali che, se la sua trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta al proponente nel tempo dovuto, l'accettazione tardiva produce effetto come accettazione, a meno che il proponente senza ingiustificato ritardo non informi l'accettante che egli considera caducata la sua offerta.

ARTICOLO 2.1.10

(Ritiro dell'accettazione)

L'accettazione può essere ritirata se il ritiro perviene al proponente prima del momento in cui l'accettazione avrebbe prodotto effetto o nello stesso momento.

Appendice

ARTICOLO 2.1.11

(Accettazione non conforme all'offerta)

(1) Una risposta ad un'offerta volta ad essere un'accettazione, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni è un rifiuto dell'offerta e vale come controproposta.

(2) Tuttavia, una risposta ad un'offerta volta ad essere una accettazione, ma che contiene clausole aggiunte o difformi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardo ingiustificato, non si opponga a queste differenze. In caso contrario, il contenuto del contratto è il contenuto dell'offerta con le modificazioni aggiunte nell'accettazione.

ARTICOLO 2.1.12

(Lettere di conferma)

Se entro un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto viene spedita una lettera di conferma del contratto stesso che contiene clausole aggiunte o difformi, tali clausole diverranno parte del contratto, a meno che non alterino sostanzialmente il suo contenuto originario ovvero il destinatario, senza ingiustificato ritardo, non si opponga a queste differenze.

ARTICOLO 2.1.13

(Conclusione del contratto subordinata all'accordo su questioni specifiche o all'adozione di una forma determinata)

Se, nel corso delle trattative, una parte subordina inequivocabilmente la conclusione del contratto al raggiungimento di un accordo su questioni specifiche o all'adozione di una forma determinata, il contratto non si conclude se non si è raggiunto un previo accordo su quelle questioni o in quella forma.

ARTICOLO 2.1.14

(Contratto con clausole intenzionalmente lasciate in bianco)

(1) Il fatto che le parti abbiano intenzionalmente lasciato la fissazione del contenuto di una determinata clausola a future negoziazioni o alla determinazione di un terzo non esclude la conclusione del contratto se le parti stesse avevano effettiva intenzione di concluderlo.

(2) L'esistenza del contratto non è compromessa dal fatto che successivamente

(a) le parti non raggiungano alcun accordo sulla clausola, o

(b) il terzo non determini il contenuto della clausola, a condizione che per definire quest'ultima esista un altro metodo ragionevole considerate tutte le circostanze, tenuto conto delle intenzioni delle parti.

ARTICOLO 2.1.15

(Trattative in mala fede)

(1) Ciascuna parte è libera di condurre trattative e non è responsabile per il mancato raggiungimento di un accordo.

(2) Tuttavia, la parte che ha condotto o interrotto le trattative in mala fede è responsabile per le perdite cagionate all'altra parte.

(3) In particolare, si considera mala fede iniziare o continuare trattative malgrado l'intenzione di non raggiungere un accordo con l'altra parte.

Principi UNIDROIT

ARTICOLO 2.1.16

(Obbligo di riservatezza)

Se, nel corso delle trattative, una parte rivela un'informazione in via riservata, l'altra parte ha il dovere di non divulgare tale informazione o di non usarla scorrettamente a proprio vantaggio, indipendentemente dalla successiva conclusione del contratto. Ove il caso lo richieda, il rimedio per l'inosservanza di questo dovere può includere un risarcimento commisurato al vantaggio ottenuto dalla controparte.

ARTICOLO 2.1.17

(Clausole di completezza del documento)

Un contratto scritto contenente una clausola che indica che il documento comprende interamente tutte le condizioni dell'accordo non può essere contraddetto o integrato attraverso la prova di precedenti dichiarazioni o accordi. Tuttavia, tali dichiarazioni o accordi possono essere usati per interpretare il testo scritto.

ARTICOLO 2.1.18

(Modificazione del contratto in una forma particolare)

Un contratto scritto contenente una clausola che prevede che qualsiasi modificazione o scioglimento consensuale dell'accordo debba essere fatto in una forma particolare non può essere modificato o sciolto in altra forma. Tuttavia, il comportamento di una parte può precluderle di invocare tale clausola in quanto l'altra parte abbia agito facendo affidamento su tale comportamento.

ARTICOLO 2.1.19

(Uso di clausole standard)

(1) Se una o entrambe le parti fanno uso di clausole standard nella conclusione del contratto, si applicano le regole generali sulla formazione, ove non contrastino con gli articoli da 2.1.20 a 2.1.22.

(2) Per clausole standard si intendono le disposizioni preparate in anticipo da una parte per un uso generale e ripetuto ed effettivamente usate senza aver costituito oggetto di trattative con la controparte.

ARTICOLO 2.1.20

(Clausole a sorpresa)

(1) È priva di effetto una disposizione contenuta in clausole standard che presenti un carattere tale che l'altra parte non avrebbe ragionevolmente potuto attendersela, salvo che quella parte l'abbia espressamente accettata.

(2) Nel determinare se una clausola abbia tale carattere si dovrà tener conto del suo contenuto, della sua formulazione linguistica e presentazione grafica.

ARTICOLO 2.1.21

(Conflitto tra clausole standard e altre disposizioni)

In caso di conflitto fra una clausola standard ed una clausola non standard, prevale quest'ultima.

ARTICOLO 2.1.22

(Conflitto tra clausole standard)

Quando entrambe le parti fanno uso di clausole standard e raggiungono un accordo eccetto che su queste ultime, il contratto è concluso sulla base delle clausole concordate e di tutte le clausole standard coincidenti nella sostanza, salvo che una parte dichiari

Appendice

preventivamente con chiarezza, o comunichi in seguito alla controparte senza ingiustificato ritardo, che non intende essere vincolata da un tale contratto.

SEZIONE 2: RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 2.2.1

(Ambito di applicazione della Sezione)

(1) Questa Sezione disciplina il potere di una persona (“il rappresentante”) di produrre direttamente effetti nella sfera giuridica di un’altra persona (“il rappresentato”) concludendo o eseguendo un contratto con un terzo, sia che il rappresentante agisca in nome proprio o in nome del rappresentato.

(2) La Sezione disciplina soltanto i rapporti tra il rappresentato o il rappresentante, da un lato, e il terzo, dall’altro lato.

(3) La Sezione non disciplina il potere di rappresentanza fondato sulla legge o su un provvedimento della pubblica autorità o del giudice.

ARTICOLO 2.2.2

(Conferimento e ambito della procura)

(1) La procura può essere conferita dal rappresentato al rappresentante in modo espresso o tacito.

(2) Il rappresentante ha il potere di compiere tutti gli atti che, avuto riguardo alle circostanze del caso, sono necessari al conseguimento dello scopo per il quale la procura è stata conferita.

ARTICOLO 2.2.3

(Rappresentanza palese)

(1) Quando il rappresentante agisce nei limiti dei poteri conferitigli e il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rappresentante agiva in qualità di rappresentante, gli atti del rappresentante vincolano direttamente il rappresentato e il terzo e il rappresentante non è vincolato nei confronti del terzo.

(2) Tuttavia, gli atti del rappresentante vincolano soltanto il rappresentante e il terzo, se il rappresentante con il consenso del rappresentato assume egli stesso la posizione di parte del contratto.

ARTICOLO 2.2.4

(Rappresentanza non palese)

(1) Quando il rappresentante agisce nei limiti dei poteri conferitigli e il terzo non sapeva né avrebbe dovuto sapere che il rappresentante agiva in qualità di rappresentante, gli atti del rappresentante vincolano soltanto il rappresentante e il terzo.

(2) Tuttavia, se il rappresentante, compiendo atti attinenti ad un’impresa, si comporta come se fosse il titolare dell’impresa, il terzo, una volta scoperta l’identità del vero titolare, può far valere anche nei confronti di quest’ultimo i diritti che ha nei confronti del rappresentante.

ARTICOLO 2.2.5

(Rappresentanza senza potere)

(1) Quando un rappresentante agisce senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, i suoi atti non vincolano il rappresentato e il terzo.

(2) Tuttavia, se il rappresentato induce il terzo a ritenere ragionevolmente che il rappresentante è autorizzato ad agire per conto del rappresentato e che agisce nei limiti

Principi UNIDROIT

dei poteri conferitigli, il rappresentato non può eccepire nei confronti del terzo la mancanza di poteri del rappresentante.

ARTICOLO 2.2.6

(Responsabilità del rappresentante senza poteri)

(1) Chi agisce come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, in mancanza di ratifica da parte del rappresentato, è tenuto a risarcire i danni così da mettere il terzo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il rappresentante non avesse agito senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli.

(2) Tuttavia, il rappresentante non è responsabile se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rappresentante agiva senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli.

ARTICOLO 2.2.7

(Conflitto d'interessi)

(1) Se il contratto è concluso da un rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato, di cui il terzo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, il rappresentato può annullare il contratto. Il diritto di annullamento è disciplinato dagli articoli 3.2.9 e 3.2.11 fino a 3.2.15.

(2) Tuttavia, il rappresentato non può annullare il contratto

(a) se ha acconsentito alla condotta del rappresentante in conflitto d'interessi o ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza; oppure

(b) se il rappresentante ha reso noto il conflitto d'interessi al rappresentato e questi non si è opposto entro un termine ragionevole.

ARTICOLO 2.2.8

(Sostituto del rappresentante)

Il rappresentante può nominare un suo sostituto per il compimento di atti che il rappresentante non è ragionevolmente tenuto a porre in essere personalmente. Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche al sostituto del rappresentante.

ARTICOLO 2.2.9

(Ratifica)

(1) Gli atti del rappresentante posti in essere senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli possono essere ratificati dal rappresentato. In seguito alla ratifica gli atti producono gli stessi effetti che avrebbero prodotto se fossero stati posti in essere da un rappresentante fornito di potere.

(2) Il terzo può mediante avviso fissare al rappresentato un termine ragionevole entro cui provvedere alla ratifica. Se il rappresentato non ratifica entro tale termine perde il diritto di ratifica.

(3) Se al momento del compimento dell'atto da parte del rappresentante il terzo non sapeva né avrebbe dovuto sapere della mancanza di potere del rappresentante, egli può in qualsiasi momento prima della ratifica avvisare il rappresentato che non intende accettare una ratifica da parte di quest'ultimo.

ARTICOLO 2.2.10

(Estinzione della procura)

(1) Le cause di estinzione della procura non sono opponibili al terzo se non si prova che questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle.

Appendice

(2) Nonostante l'estinzione della procura il rappresentante conserva il potere di compiere tutti gli atti che si rendano necessari per evitare un danno ai legittimi interessi del rappresentato.

CAPITOLO 3 – VALIDITA'

ARTICOLO 3.1.1

(Materie non regolate)

Questo Capitolo non si applica alla mancanza di capacità.

ARTICOLO 3.1.2

(Validità del semplice accordo)

Un contratto è concluso, modificato o sciolto con il semplice accordo delle parti, senza bisogno di ulteriori requisiti.

ARTICOLO 3.1.3

(Impossibilità originaria)

(1) Il semplice fatto che al tempo della conclusione del contratto l'adempimento dell'obbligazione assunta fosse impossibile non pregiudica la validità del contratto.

(2) Il semplice fatto che al tempo della conclusione del contratto una parte non avesse diritto di disporre dei beni cui il contratto si riferisce non pregiudica la validità del contratto.

ARTICOLO 3.1.4

(Carattere inderogabile delle disposizioni)

Le disposizioni relative al dolo, alla violenza, all'eccessivo squilibrio ed alla contrarietà a norme imperative contenute in questo Capitolo sono inderogabili.

SEZIONE 1: CAUSE DI ANNULLABILITÀ

ARTICOLO 3.2.1

(Definizione di errore)

L'errore è un erroneo convincimento relativo alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento della conclusione del contratto.

ARTICOLO 3.2.2

(Errore rilevante)

(1) L'errore può costituire causa di annullamento del contratto solamente nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, esso era di una tale importanza che una persona ragionevole, trovandosi nella stessa situazione della parte in errore, avrebbe concluso il contratto a condizioni sostanzialmente differenti o non avrebbe concluso il contratto affatto se la vera realtà delle cose le fosse stata nota, e

(a) l'altra parte era incorsa nello stesso errore, o lo aveva causato, oppure conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'errore ed era contrario ai criteri ordinari di correttezza nel commercio lasciare l'altra parte in errore; o

(b) l'altra parte al momento dell'annullamento non aveva ancora agito facendo affidamento sul contratto.

(2) In ogni caso, una parte non può annullare il contratto se

(a) è stata in colpa grave nel commettere l'errore; o

Principi UNIDROIT

(b) l'errore si riferisce ad un elemento con riguardo al quale era stato assunto il rischio dell'errore o che, considerando tutte le circostanze del caso, avrebbe dovuto essere sopportato dalla parte in errore.

ARTICOLO 3.2.3.

(Errore nell'espressione o nella trasmissione)

Un errore occorso nell'espressione o nella trasmissione di una dichiarazione è considerato come errore della persona dalla quale la dichiarazione proviene.

ARTICOLO 3.2.4

(Rimedi per l'inadempimento)

Una parte non può annullare il contratto per errore se le circostanze che adduce le consentono, o avrebbero potuto consentirle, un rimedio per l'inadempimento.

ARTICOLO 3.2.5

(Dolo)

Una parte può annullare il contratto quando sia stata indotta a concluderlo dall'inganno della controparte, attuato anche con parole o comportamenti, o nascondendo dolosamente alla parte stessa circostanze che, in base ai criteri ordinari di correttezza nel commercio, avrebbe dovuto comunicarle.

ARTICOLO 3.2.6

(Violenza)

La violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una parte sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevole alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l'atto o l'omissione con i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è illecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto.

ARTICOLO 3.2.7

(Eccessivo squilibrio)

(1) Una parte può annullare il contratto o una sua singola clausola se, al momento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuivano ingiustificatamente all'altra parte un vantaggio eccessivo. Si devono considerare, tra gli altri fattori,

(a) il fatto che l'altra parte abbia tratto un ingiusto vantaggio dallo stato di dipendenza, da difficoltà economiche o da necessità immediate della prima parte, oppure dalla sua imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare, e

(b) la natura e lo scopo del contratto.

(2) Su richiesta della parte che ha diritto all'annullamento il giudice può adattare il contratto o le sue clausole in modo da renderlo conforme ai criteri ordinari di correttezza nel commercio.

(3) Il giudice può adattare il contratto o le sue clausole anche a richiesta della controparte alla quale sia stato inviato l'avviso di annullamento, purché tale parte ne informi l'altra prontamente dopo aver ricevuto l'avviso e prima che quest'ultima abbia agito facendovi affidamento. Le disposizioni di cui all'articolo 3.2.10(2) si applicano con le opportune modifiche.

Appendice

ARTICOLO 3.2.8

(Terzi)

(1) Qualora il dolo, la violenza, lo squilibrio eccessivo tra le prestazioni o l'errore di una parte siano imputabili o siano noti o avrebbero dovuto essere noti ad un terzo per i cui atti la controparte è responsabile, il contratto può essere annullato alle stesse condizioni dell'ipotesi in cui il comportamento o la conoscenza fossero stati della controparte in persona.

(2) Qualora il dolo, la violenza o lo squilibrio eccessivo tra le prestazioni siano imputabili ad un terzo per i cui atti la controparte non è responsabile, il contratto può essere annullato se la controparte era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del dolo, della violenza o dello squilibrio eccessivo delle prestazioni, o comunque se al tempo in cui il contratto è stato annullato essa non aveva ancora agito facendo affidamento sul contratto.

ARTICOLO 3.2.9

(Convalida)

È esclusa la possibilità di annullare il contratto se la parte che ne ha diritto conferma in modo espresso o tacito il contratto stesso dopo che è iniziato a decorrere il termine per dare l'avviso di annullamento.

ARTICOLO 3.2.10

(Perdita del diritto all'annullamento)

(1) Se una parte ha diritto di annullare il contratto per errore ma l'altra parte si dichiara disposta ad eseguire od esegue il contratto come lo stesso era stato inteso dalla parte che ha diritto di annullarlo, il contratto sarà considerato concluso alle condizioni intese da quest'ultima parte. L'altra parte dovrà rendere una dichiarazione in tal senso o dare esecuzione al contratto in tal senso, immediatamente dopo essere stata informata di come la parte che ha diritto di annullare il contratto abbia inteso quest'ultimo, e prima che essa abbia agito facendo affidamento su di un avviso di annullamento.

(2) Dopo una tale dichiarazione o esecuzione la parte in errore perde il diritto all'annullamento e qualsiasi precedente avviso di annullamento diviene inefficace.

ARTICOLO 3.2.11

(Avviso di annullamento)

Il diritto di annullamento si esercita mediante avviso all'altra parte.

ARTICOLO 3.2.12

(Decadenza)

(1) L'avviso di annullamento deve essere dato entro un tempo ragionevole avuto riguardo alle circostanze, a partire dal momento in cui la parte interessata che intende annullare il contratto abbia conosciuto o non avrebbe potuto ignorare i motivi di annullamento o sia stata in grado di agire liberamente.

(2) Quando una particolare clausola di un contratto può essere annullata da una parte in base all'articolo 3.2.7, il termine per l'avviso di annullamento decorre dal momento in cui l'altra parte intende avvalersi della clausola stessa.

ARTICOLO 3.2.13

(Annullamento parziale)

Se il motivo dell'annullamento riguarda soltanto singole clausole del contratto, l'effetto dell'annullamento è limitato solo a quelle clausole qualora, considerando tutte le circostanze del caso, è ragionevole conservare la parte restante del contratto.

Principi UNIDROIT

ARTICOLO 3.2.14

(Effetto retroattivo dell'annullamento)

L'annullamento ha effetto retroattivo.

ARTICOLO 3.2.15

(Restituzione)

(1) Per effetto dell'annullamento ciascuna parte può pretendere la restituzione di tutto ciò che è stato corrisposto in base al contratto o alla parte di esso annullata, purché contestualmente restituisca tutto ciò che abbia ricevuto in esecuzione del contratto o della parte di esso annullata.

(2) Se la restituzione in natura non è possibile o appropriata, la parte è tenuta a dare l'equivalente in denaro, sempre che ciò sia ragionevole.

(3) La parte che abbia ricevuto la prestazione non è tenuta alla restituzione per equivalente in denaro, qualora l'impossibilità di effettuare la restituzione in natura sia imputabile all'altra parte.

(4) Può essere preteso un indennizzo per le spese ragionevolmente sostenute per preservare o mantenere la prestazione ricevuta.

ARTICOLO 3.2.16

(Risarcimento dei danni)

A prescindere dal fatto che il contratto sia stato annullato o meno, la parte che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il motivo di annullamento dovrà risarcire i danni così da mettere l'altra parte nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto.

ARTICOLO 3.2.17

(Dichiarazioni unilaterali)

Le disposizioni di questo Capitolo si applicano, con gli opportuni adattamenti, a qualsiasi comunicazione di intento indirizzata da una parte all'altra.

SEZIONE 3: CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE

ARTICOLO 3.3.1

(Contratti che violano norme imperative)

(1) Quando un contratto viola una norma imperativa di origine nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabile in conformità all'art. 1.4 dei presenti Principi, gli effetti sul contratto di tale violazione, sempre che ve ne siano, sono quelli espressamente previsti dalla norma imperativa.

(2) Quando la norma imperativa non prevede espressamente gli effetti della violazione sul contratto, le parti hanno diritto di esperire quei rimedi contrattuali che siano ragionevoli in relazione alle circostanze.

(3) Nel determinare cosa sia ragionevole bisogna considerare in particolare:

- (a) lo scopo della norma che è stata violata;
- (b) la categoria di persone protette dalla norma;
- (c) eventuali sanzioni previste dalla norma violata;
- (d) la gravità dell'inadempimento;
- (e) se una o entrambe le parti erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, della violazione;
- (f) se l'esecuzione del contratto implichi necessariamente la violazione; e
- (g) le ragionevoli aspettative delle parti.

Appendice

ARTICOLO 3.3.2

(Restituzione)

(1) Quando vi è stata esecuzione di un contratto che viola una norma imperativa ai sensi dell'articolo 3.3.1, la restituzione può essere concessa se ciò sia ragionevole in relazione alle circostanze.

(2) Nel determinare cosa sia ragionevole bisogna considerare, con gli opportuni adattamenti, i criteri previsti dall'articolo 3.3.1(3).

(3) Se è concessa la restituzione, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3.2.15 con gli opportuni adattamenti.

CAPITOLO 4 – INTERPRETAZIONE

ARTICOLO 4.1

(Intenzione delle parti)

(1) Un contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti.

(2) Se tale intenzione non può essere determinata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero ad esso attribuito nelle medesime circostanze.

ARTICOLO 4.2

(Interpretazione delle dichiarazioni o di altro comportamento)

(1) Le dichiarazioni ed ogni altro comportamento di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quella parte se l'altra parte conosceva o non poteva non conoscere tale intenzione.

(2) Se il comma precedente non è applicabile, le dichiarazioni ed ogni altro comportamento devono essere interpretati secondo il senso che ad essi avrebbe attribuito una persona ragionevole della stessa qualità dell'altra parte nelle medesime circostanze.

ARTICOLO 4.3

(Circostanze rilevanti)

Nell'applicazione degli articoli 4.1 e 4.2, si deve avere riguardo a tutte le circostanze rilevanti del caso, ed in particolare a

- (a) le trattative intercorse tra le parti;
- (b) le pratiche instauratesi tra le parti;
- (c) i comportamenti delle parti successivi alla conclusione del contratto;
- (d) la natura e lo scopo del contratto;
- (e) il significato comunemente attribuito ai termini ed alle espressioni nel settore commerciale considerato;
- (f) gli usi.

ARTICOLO 4.4

(Interpretazione complessiva delle clausole)

Le clausole e le espressioni si interpretano attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso del contratto o della dichiarazione in cui sono inserite.

ARTICOLO 4.5

(Conservazione delle clausole)

Le clausole di un contratto devono essere interpretate nel senso in cui tutte possano avere qualche effetto anziché in quello in cui talune non ne avrebbero alcuno.

Principi UNIDROIT

ARTICOLO 4.6

(Interpretazione contro l'autore della clausola)

Se sono ambigue le clausole contrattuali stabilite da una parte, si dà preferenza ad una loro interpretazione sfavorevole a quella parte.

ARTICOLO 4.7

(Discrepanze linguistiche)

Se un contratto è redatto in due o più versioni linguistiche che sono ugualmente autentiche, in caso di discrepanza tra le versioni, si dà preferenza all'interpretazione secondo una delle versioni nelle quali il contratto è stato originariamente redatto.

ARTICOLO 4.8

(Inserzione di clausole mancanti)

(1) Qualora le parti di un contratto non si siano accordate su una clausola del contratto che sia importante per la determinazione dei loro diritti ed obblighi, si intende inserita una clausola adeguata alle circostanze.

(2) Nel determinare quale sia la clausola adeguata si deve avere riguardo, tra l'altro, a

- (a) l'intenzione delle parti;
- (b) la natura e lo scopo del contratto;
- (c) la buona fede;
- (d) la ragionevolezza.